



**COMUNE DI POZZOLENGO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**  
*Ufficio Ragioneria*

---

## **CAPITOLATO D'ONERI**

**Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva e stragiudiziale dei crediti tributari ed extratributari dell'Ente.**

**CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione**

**CIG: 85833937F9**

### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato speciale regola i rapporti contrattuali dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva e stragiudiziale delle qui di seguito elencate entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Pozzolengo stimate.

<b>Tipologia di entrata</b>	<b>Importo stimato 2021</b>
<b>IMU ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TARI</b>	<b>63.000,00</b>
<b>ENTRATE PATRIMONIALI</b>	<b>45.000,00</b>
<b>PROVENTI CDS</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>318.000,00</b>

### **ART. 2 – DURATA**

Il servizio avrà la durata di anni tre con possibilità di rinnovo per altri tre anni decorrenti dall'effettivo avvio del servizio, che dovrà avvenire non oltre sessanta giorni dalla data di stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso. Se allo scadere del termine naturale dell'appalto il Comune non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, il Concessionario, su richiesta del Comune a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni.

Se nel corso dell'affidamento fossero emanate disposizioni che dovessero variane i presupposti della concessione, di comune accordo si procederà alla rinegoziazione del contratto. Dopo la scadenza del contratto e dell'eventuale proroga tecnica, il Concessionario non potrà procedere alla notifica di nuovi atti ingiuntivi, mentre, sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, riscuotendo gli importi e trattenendo l'aggio di competenza.

### **ART. 3 – SERVIZI OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO E STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI**

La riscossione coattiva delle entrate comunali, come definite all'articolo 1, dovrà essere effettuata con le modalità di cui al comma 792, dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per gli avvisi di accertamento delle entrate tributarie emessi dal Comune fino al 31.12.2019 dovrà essere effettuata mediante Ingiunzione fiscale di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910; oltre a dette procedure il Concessionario potrà attivare il recupero in via stragiudiziale delle entrate non recuperate dai contribuenti.

Il Comune provvede a consegnare al Concessionario, a mezzo e-mail o posta elettronica certificata, l'elenco dei debitori morosi, sulla base degli insoluti di volta in volta rilevati dalla medesima Direzione competente, suddiviso per tipologia di credito, anno di riferimento, estremi del sollecito o documento equipollente per le entrate patrimoniali, o gli estremi dell'atto di accertamento o liquidazione per le entrate tributarie, importo, interessi, eventuali sanzioni e spese da recuperare per l'attività di riscossione coattiva e completo delle seguenti indicazioni:

- a) qualora trattasi di persona fisica: cognome, nome, data (giorno, mese e anno) e luogo (comune e provincia) di nascita, ultima residenza nota e codice fiscale;
- b) qualora si tratti di impresa commerciale: nome della ditta o ragione sociale, sede legale della ditta o della società, codice fiscale o partita iva.

Il Concessionario, ai fini dello svolgimento del servizio, dovrà essere dotato di uno specifico sistema informatico per la gestione delle posizioni trasmesse dal Comune e dovrà rendere disponibili a quest'ultimo i dati delle proprie lavorazioni.

Le entrate affidate dovranno essere poste in riscossione entro 30 (trenta) giorni dalla consegna delle lista di carico, con notifica dell'accertamento esecutivo qualora necessario a seguito di entrata non riscossa in via bonaria (Tari o entrate patrimoniali) o dell'ingiunzione fiscale di pagamento nel rispetto delle vigenti norme in materia; Le ingiunzioni fiscali e ogni altro atto inerente la procedura esecutiva a seguito di accertamento esecutivo sono sottoscritti, ai fini della loro esecutorietà, dal Concessionario. Ogni atto inviato dovrà:

- a) esporre il dettaglio delle voci e dei corrispondenti importi addebitati (importo del credito, eventuali sanzioni, interessi maturati, spese di notifica, spese di produzione dell'atto, spese postali ecc.);
- b) specificare le modalità di versamento;
- c) essere corredato dai modelli precompilati per il versamento di quanto dovuto.

Gli atti dovranno comunque essere redatti nel rispetto di quanto previsto dal comma 792, articolo 1 della legge n. 160/2019

Per ogni tipologia di entrata affidata in riscossione coattiva, il concessionario entro il decimo giorno di ogni mese, così come stabilito dal comma 790 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 dovrà presentare la rendicontazione al Comune di Pozzolengo e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti dell'Ente.

Decorsi i termini di legge della notifica dell'ingiunzione fiscale ovvero dell'atto di accertamento esecutivo, senza che sia pervenuto il relativo pagamento, il Concessionario, avvalendosi di tutti gli strumenti a disposizione nonché delle banche dati che il Comune ha a propria disposizione, attiva autonomamente le procedure cautelari esecutive ritenute di volta in volta più adeguate ed efficaci, nelle forme previste dalla legislazione vigente ed in relazione all'ammontare del debito.

Oltre a dette procedure il Concessionario potrà attivare il recupero in via stragiudiziale, su tutti i crediti che, a seguito della notifica delle Ingiunzioni fiscali o atti inerenti accertamenti esecutivi e/o esperimento procedure esecutive risultano ancora non incassate.

Qualora richiesto dal contribuente, e in ogni caso utile all'efficienza della riscossione, il concessionario potrà procedere alla rateizzazione ovvero alla sospensione delle somme dovute, con le modalità concordate con il Comune in base alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Ente.

Il Concessionario deve procedere, in caso di sgravio, alla cancellazione delle procedure cautelari esecutive ai sensi di legge senza ulteriori oneri per il contribuente e/o Comune.

Nell'ipotesi di inesigibilità totale o parziale del tributo, all'aggiudicatario spetta il rimborso delle spese esecutive e di quelle di notifica nella misura stabilita dal comma 803, articolo 1 della legge n. 160/2019 .

Il Concessionario dovrà ricevere dall'Ente gli ordinativi di incasso su tracciato informatico elaborato dai gestionali in uso all'Ufficio Tributi dell'Ente ed allo stesso modo dovrà fornire all'Ente medesimo i dati risultanti dall'attività di accertamento e riscossione su tracciato di uso comune (quali ad es. xls.,txt.,csv.) facilmente leggibile e potenzialmente compatibile con i software gestionali in uso all'Ufficio Tributi dell'Ente; lo stesso dovrà garantire la gestione e la storicità di tutte le fasi della procedura; in alternativa potrà fornire un proprio software applicativo di supporto alla gestione della riscossione i cui dati dovranno essere esportabili nel tracciato di uso comune (quali ad es. xls.txt.csv.) e potenzialmente compatibile con i software gestionali in uso all'Ufficio Tributi dell'Ente e che dovrà prevedere almeno le seguenti funzionalità:

- a) elaborazione, controllo anagrafico e meccanizzazione delle liste di carico trasmesse dal Comune;
- b) accesso ai dati relativi ai pagamenti effettuati in relazione agli atti inviati;
- c) per ogni atto stampato la conoscenza dell'esito.

#### **ART. 4 – RENDICONTAZIONI**

L'attività di rendicontazione riguarda ogni fase della procedura di riscossione coattiva. Per tale attività il Comune deve sempre essere in grado di visualizzare, mediante collegamento web con accesso riservato, per tipologia di entrata o per lista di carico i dati relativi a:

- situazione generale e dettagliata degli atti emessi (solleciti, ingiunzioni, procedure cautelari ed esecutive)
- situazione procedurale e debitoria per ciascun contribuente
- elementi della notifica e atti successivi, oltre agli incassi, i discarichi, i rimborsi, le procedure concorsuali, gli inesigibili con l'indicazione delle motivazioni.

Inoltre, mediante procedura web dedicata, devono essere garantite le seguenti funzionalità:

- Gestione online di discarichi, sgravi, sospensioni, rateizzazioni
- Consultazione Rendicontazione: il Comune può accedere alla propria banca dati per visualizzare la situazione dettagliata di tutti gli incassi contabilizzati.

In particolare il Comune dovrà essere in grado di:

- visualizzare lo stato della riscossione di ogni singola lista di carico

- visualizzare lo stato dei pagamenti per singolo contribuente
- gli incassi totali distinti per tributo e sanzioni
- Visualizzazione in formato PDF di ogni atto e referto di notifica
- Estrazione flusso dei pagamenti per l'aggiornamento della propria base dati

#### **ART. 5 – PAGAMENTI E VERSAMENTI**

Tutte le riscossioni effettuate dal concessionario per conto del Comune di Pozzolengo, a titolo di recupero coattivo delle somme non pagate dai contribuenti alle scadenze stabilite, devono essere incassate sui conti correnti intestati al Comune e dedicati alla riscossione delle entrate. Il Comune al solo fine di consentire al concessionario affidatario del servizio la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantisce l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'Ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento. Il concessionario sarà tenuto a rendicontazione e fatturazione nelle modalità e nei termini di cui sopra, così come stabilito dal comma 790, articolo 1 della legge n. 160/2019. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'Ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4

#### **ART. 6 – DISCARICO PRATICHE NEGATIVE**

Terminate tutte le attività sopra descritte, il Concessionario trasmetterà al Comune le conseguenti comunicazioni di inesigibilità delle posizioni non recuperabili. Il Comune, in assenza di ulteriori notizie utili alla riscossione, provvederà al discarico delle quote. Decorsi sei mesi dalla presentazione delle comunicazioni senza che il comune abbia sollevato obiezioni o prodotto ulteriori notizie utili alla riscossione della quota, la quota si intenderà automaticamente discaricata.

#### **ART. 7 – CORRISPETTIVI**

Per le attività di recupero coattivo e stragiudiziale dei crediti tributari ed extratributari il Concessionario sarà compensato come segue:

- Un aggio pari a quello offerto in fase di gara (oltre l'IVA) da applicarsi sulle somme effettivamente riscosse a seguito di recupero coattivo e stragiudiziale, che sarà posto parzialmente a carico del contribuente nella misura massima prevista dalla normativa vigente pari al 3,00% in caso di pagamento entro il 60mo giorno dalla data di notifica dell'atto (nella misura massima di € 300) o del 6,00% nel caso in cui il pagamento avvenga oltre tale data (nella misura massima di € 600);
- Spese postale per la notifica degli atti di riscossione coattiva
- Un'unica quota fissa di € 8,00 per ogni pratica affidata ed emessa con lo stesso flusso, riunita per codice fiscale nella stessa tipologia di entrata.
- Spese procedure cautelari ed esecutive spetteranno al Concessionario i compensi previsti dalla tabella ministeriale di cui all'art. 17, comma 3 del D.Lgs 112/1999;

## **ART. 8 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI**

Come evidenziato all'articolo 5 del presente capitolato, tutte le riscossioni effettuate dal concessionario per conto del Comune di Pozzolengo, a titolo di recupero Coattivo delle somme non pagate dai contribuenti alle scadenze stabilite, devono essere incassate sui conti correnti intestati al Comune e dedicati alla riscossione delle entrate. Pertanto, il Concessionario fatturerà i propri rimborsi e corrispettivi secondo le seguenti modalità:

- Corrispettivo fisso per pratica affidata: fatturazione entro 15gg dall'emissione degli atti e pagamento entro 30gg dalla data fattura;
- Spese postali: fatturazione entro 15gg dall'emissione degli atti e pagamento entro 30gg data fattura;
- Aggio sul riscosso – fatturazione mensile sugli incassi e pagamento 30gg data fattura;
- Spese di procedura esecutiva: poste interamente a carico del soggetto debitore e richiesti in anticipo all'Ente, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione, secondo i dettami dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 112/1999 dal richiamato articolo 1, comma 803, lettera b) della legge n. 160/2019.

## **ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge N° 136 del 13.08.2010, così come specificato dall'art. 6 della Legge N° 217 del 17.12.2010 di conversione del Decreto Legge N° 187 del 12.11.2010 e della Determina dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture N° 4 del 07.07.2011.

5

## **ART. 10 – ATTIVITA' E OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune, oltre a favorire l'esecuzione del contratto in ogni forma, si impegna a:

- a) Consegnare al Concessionario le liste di carico per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario o anche solo utile all'espletamento del servizio;
- b) Concordare con il Concessionario tutte le attività da espletare;
- c) Incaricare il responsabile della vigilanza sull'attività del Concessionario ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- d) Creare, mediante apposita procedura e modulistica, un accesso al SIATEL intestato al Concessionario (se disponibile);

## **ART. 11 – CONTROLLI E VERIFICHE**

Il Comune esercita il controllo sulla gestione dei servizi, ed a tal fine ha facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, nonché di ordinare adempimenti, richiedere notizie, dati, documenti in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali. A tal fine, i funzionari delegati al controllo hanno facoltà di esaminare ogni documentazione, tenuta anche su supporto informatico, concernente la gestione del servizio.

Al Responsabile dell'Area Finanziaria compete l'onere relativo a coordinamento e controllo di tutti gli atti posti in essere dalla ditta aggiudicataria, in relazione all'attività svolta; alle modalità di

emissione degli atti di riscossione; al contenuto dei questionari e delle informative inviati ai contribuenti a seguito dell'attività oggetto del presente capitolato.

Al Responsabile dell'Area Finanziaria spetta la facoltà di concordare preventivamente il programma di attività e procedure che la ditta aggiudicataria intende porre in atto al fine di assicurare che vengano rispettate le esigenze dell'Amministrazione e degli uffici.

#### **ART. 12 - PROTOCOLLO D'INTESA**

Tra il Concessionario e il Comune potrà essere sottoscritto un apposito protocollo d'intesa con lo scopo di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnico-organizzativi e gestionali dei servizi affidati.

#### **ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Il Concessionario, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, una garanzia definitiva il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 D. Lgs 50/2016. La cauzione dovrà essere mantenuta integra per tutta la durata del contratto e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici che si trovino nella situazione di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20% (venti per cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. La fideiussione sarà svincolata alla scadenza della concessione su semplice richiesta scritta da parte del Concessionario.

6

#### **ART. 14 - POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

Il Concessionario dovrà consegnare, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, copia integrale della polizza di assicurazione relativa ai rischi di "Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera" stipulata con Compagnia Assicuratrice, debitamente autorizzata all'esercizio nel ramo danni sul territorio nazionale, ed avente il massimale di almeno € 1.000.000,00 (unmilione/00).

La polizza dovrà essere consegnata in corso di validità ed ogni modifica e/o integrazione sostanziale, dovrà essere segnalata al Comune.

#### **ART. 15 - PERSONALE**

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendono necessari in modo da garantire, con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali. Il Comune

rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Ente. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può segnalarlo al Concessionario per gli opportuni provvedimenti. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti. Il Concessionario inoltre è tenuto a svolgere l'incarico affidato tempestivamente e diligentemente, con modalità tali da garantire la tutela dell'immagine e della reputazione dell'Ente.

#### **ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

E' nulla la cessione a terzi, in tutto o in parte, del contratto e/o dei diritti dallo stesso derivanti. In caso di cessione (o affitto) d'azienda o di ramo di attività della stessa la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dal titolare del contratto originario.

#### **ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI**

La stipula del contratto dovrà avvenire entro giorni 60 dalla data di Comunicazione da parte del Comune al Concessionario.

La stipula del contratto, sarà in forma pubblico-amministrativa, a rogito del Segretario Comunale, con oneri fiscali e spese contrattuali a carico del soggetto aggiudicatario.

#### **ART. 18 – PENALI**

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all'applicazione di una penalità pari a € 200,00 (duecento/00) per ciascuna violazione accertata. L'applicazione delle penalità verrà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dal Concessionario.

#### **ART. 19 – DECADENZA DALL’AFFIDAMENTO**

Il Concessionario decade dal presente appalto nei seguenti casi:

- *Cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo nr. 446/1997;*
- *Mancato inizio del servizio alla data fissata;*
- *Inosservanza degli obblighi previsti nel contratto di appalto e nel presente capitolato d'appalto;*
- *per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;*
- *per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.*

In caso di decadenza il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.

La decadenza comporta l'incameramento della cauzione definitiva, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento danni.

Il Concessionario decaduto dall'appalto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse e non può vantare alcuna pretesa od indennizzo a titolo di rimborso spese.

In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in affidamento, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, individuando quello che sia disponibile.

#### **ART. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui all'articolo precedente, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- *Interruzione del servizio senza giusta causa;*
- *Mancato reintegro della cauzione ex articolo 12;*
- *Inosservanza disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;*

In questo caso il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio. Il Comune incamererà la cauzione definitiva, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni.

In questo caso, rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in affidamento, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, individuando quello che sia disponibile.

#### **ART. 21 – CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, nel corso del contratto o al suo termine, relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o allo scioglimento del contratto d'appalto sarà demandata al Foro di Brescia.

#### **ART. 22 – SERVIZI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI**

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni funzionali o migliorative del servizio prestato. L'Ente potrà inoltre richiedere al Concessionario prestazioni complementari e/o aggiuntive, anche connesse alla gestione di altre entrate, concordando con la Ditta le pattuizioni del caso con apposito atto. Qualora nel corso dell'affidamento siano emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione delle entrate in altro/i tipo/i di entrata/e, l'affidatario potrà continuare il contratto per le attività necessarie alla gestione anche delle nuove entrate, salvo eventuale ripattuizione, in accordo tra le parti, delle condizioni contrattuali.

#### **ART. 23 – RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO**

Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali. In caso di acclarata responsabilità personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, il Concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno



all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

**ART. 24 – RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti in materia e ai regolamenti comunali vigenti.